

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Mazzini, 65-, 74016 Massafra – (TA)

Tel.: 0998805055– Fax: 0998806538

Email: info@bccmassafra.it sito internet: www.bccmassafra.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

**CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire, per il futuro, lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Si definisce ipotecario perché assistito da una garanzia ipotecaria normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile.

La durata a medio/ lungo termine dell'operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601).

Linea di credito garantita da ipoteca immobiliare.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**
**Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)**

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$T.A.E.G. = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento

<i>Esempio fido socio contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi soci</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 6,00%	Interessi, su base trimestrale: 20,62 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro

## FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA

	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all' erogazione del credito: 0,00 euro <i>una tantum</i> (in quanto è applicata interamente la commissione di messa a disposizione dei fondi)	Spese, su base trimestrale: 0,00 euro
		Altre spese: 10,00 euro, su base annua	TAEG = 8,81

<b>Esempio fido non socio</b> <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi non soci</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,00%	Interessi, su base trimestrale: 24,37 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all' erogazione del credito: 0,00 euro <i>una tantum</i> (in quanto è applicata interamente la commissione di messa a disposizione dei fondi)	Spese, su base trimestrale: € 0,00 euro
		Altre spese: 10,00 euro, su base annua	TAEG = 9,83%

<b>Esempio fido socio</b> <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 6,00%	Interessi, su base annua: 82,50 euro
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: 45,00 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all' erogazione del credito: 0,00euro <i>una tantum</i>	Spese, su base annua: 0,00 euro
		Altre spese: 10,00 euro, su base annua	TAEG = 8,57%

<b>Esempio fido non socio</b> <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,00%	Interessi, su base annua: 97,50 euro
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: 45 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all' erogazione del credito: 0,00euro <i>una tantum</i>	Spese, su base annua: 0,00 euro
		Altre spese: 10,00 euro, su base annua	TAEG = 9,56%

### TASSI

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	socio: T.R.E. + 5,00 pp; non socio: T.R.E. + 6,00 pp
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	socio 12%; non socio: 13%
Commissione per la messa a disposizione dei fondi	2% annuo (0,50% trimestrale); le concessioni con applicazione della percentuale massima della commissione sono esenti dal pagamento delle spese di istruttoria

Tasso debitore minimo

Tasso d'ingresso

**CAPITALIZZAZIONE**

Periodicità

trimestrale

**SPESE**

Spese di istruttoria	- 1,50‰ dell'importo affidato (min.€ 25,00 max € 500,00) per i soci - 2,00‰ dell'importo affidato (min.€ 30,00 max € 600,00) per i non soci
Spese collegate all'erogazione del credito	zero
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta
Recupero spese vive (visure camerali, ipocatastali, ricerche protesti etc)	recupero spese vive
Invio comunicazioni periodiche	€ 1,00
Altre comunicazioni	
Spese collegate al rinnovo del credito	- 1,50‰ dell'importo affidato (min.€ 25,00 max € 500,00) per i soci - 2,00‰ dell'importo affidato (min.€ 30,00 max € 600,00) per i non soci

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

**RECESSO E RECLAMI*****Recesso dal contratto***

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di giorni uno.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di giorni uno, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

## **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Mazzini n. 65/A – 74016 Massafrà; reclami@bccmassafrà.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## **LEGENDA**

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.